

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 14-A

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO
(CAMPILLI)

nella seduta del 29 marzo 1947

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

Presentata alla Presidenza il 29 aprile 1947

SOMMARIO

1. — L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO, pag. 1; *I precedenti legislativi: l'imposta straordinaria sul patrimonio del 1920-22*, pag. 2; Caratteri dell'imposta del 1920-22, pag. 4; Risultati fiscali, pag. 4; Aspetti economici e monetari, pag. 5; *L'imposta attuale*, pag. 7: Il problema dei valori mobiliari (denaro, titoli, depositi bancari), pag. 7; Il problema degli enti collettivi, pag. 8; *Esame particolare della legge*, pag. 10: Soggetti passivi, oggetto dell'imposta ed esenzioni, pag. 10, Valutazione, pag. 11; Detrazioni e determinazioni del patrimonio netto. Aliquote, pag. 12; Dichiarazioni ed accertamenti, pag. 14; Riscossione e riscatto dell'imposta pag. 15; Sanzioni, privilegi e prescrizioni, pag. 16; Cespiti danneggiati dalla guerra, pag. 16.
2. — L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO, pag. 16.
3. — ALLEGATI, pag. 18.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo che il Governo sottopone alla vostra approvazione si riferisce nel titolo alla istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ma in realtà esso concerne due distinti provvedimenti tributari: *l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva e l'istituzione di una imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio*, con la soppressione, a partire dal 1° gennaio 1948, della correlativa imposta ordinaria.

Sia l'uno che l'altro tributo sono stati vagliati attentamente, in 11 lunghe sedute, dalla vostra Commissione Finanza e Tesoro.

1. — L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO

Il provvedimento relativo alla istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio ha fatto oggetto di esame e di studio da parte di varie commissioni ed organi governativi quasi fin dall'indomani della

liberazione di Roma ed era ormai impazientemente atteso dall'opinione pubblica del nostro Paese. Concepito per lungo tempo in coordinamento con altro importante provvedimento, quale il cambio della moneta, esso ha sfortunatamente subito le conseguenze delle difficoltà e dei differenti apprezzamenti al riguardo, finché le circostanze stesse non ne hanno reso necessaria e non più derogabile l'attuazione.

Oggi il provvedimento è adottato. Ma sarebbe illusorio, nella situazione indubbiamente grave nella quale ci troviamo e che deve richiamare tutta l'attenzione del Governo e dell'Assemblea, considerarlo provvedimento a sé stante, capace di risolvere da solo i moltissimi problemi che ci angustiano e ci preoccupano. Se si è dovuto rinunciare al cambio della moneta, come provvedimento collegato all'imposta — e la vostra Commissione vi dirà più oltre le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere accedere a questo punto di vista del Governo — il provvedimento resta sempre il primo di una serie, che dovrebbe energicamente risanare il bilancio dello Stato e arrestare qualsiasi moto di slittamento della lira.

In questo quadro di una politica delle finanze e del tesoro severa ed energica, che valga a dare equilibrio alle finanze dello Stato e tranquillità e stabilità monetaria alla vita economica del Paese, la vostra Commissione l'ha considerato e lo raccomanda alla vostra attenzione.

Si tratta, col provvedimento di imposta straordinaria, di inaugurare una politica di reale freno delle spese e di serio e approfondito controllo della necessità e indispensabilità delle spese stesse, nonché di mettere a punto, continuando nell'opera iniziata, il congegno tributario e ottenerne l'applicazione rigorosa in tutti i campi; si tratta di istituire un serio ed efficiente controllo sul mercato creditizio e dei capitali in genere, controllo che, senza togliere possibilità all'iniziativa privata, consenta allo Stato di far fronte alle spese indispensabili alla ricostruzione; si tratta di studiare sistemi che effettivamente stronchino la speculazione su beni e merci; si tratta, infine, di richiamare tutti, attraverso un atteggiamento governativo fermo ed energico e una legislazione severa e completa, al senso di responsabilità, di disciplina, di dovere civico, che deve contraddistinguere una seria e ordinata vita democratica.

È invalsa negli italiani, dopo la caduta del fascismo, la cattiva abitudine — e lasciate che

la vostra Commissione Finanza e Tesoro, che vede accumularsi sui suoi tavoli innumerevoli progetti, piani e proposte di spese, lo dica — di chiedere tutto allo Stato democratico, di considerare la libertà democratica come la libertà di far valere tutti i propri particolari interessi, di persona, di ceti, di classe, di luogo. La guerra e le distruzioni ad essa conseguenti, la disarticolazione della nostra vita economica, la riduzione del patrimonio e del reddito nazionali rispetto ad una popolazione in continuo aumento, lo stato di indigenza di molti paesi a noi vicini, l'impossibilità di ricostruire in breve tempo quello che così vastamente è stato distrutto, questa immane complicazione di problemi, che rende tormentosa e sfiibrante ogni azione di Governo, sembra dimenticata da tutti. Si chiede allo Stato democratico quello che in tempi economicamente ben più felici, non si chiedeva allo Stato fascista, si chiede e si intende ottenere a qualunque costo, senza rendersi conto della situazione in cui ci troviamo.

La vostra Commissione deve esprimere il proprio rammarico per questo stato di cose e, prima di addentrarsi nell'esame tecnico del provvedimento, far presente tutti i pericoli, e soprattutto i pericoli per la libertà democratica, che da esso possono derivare. I cittadini in Italia per alcuni anni ancora, e non per oggi soltanto, devono considerarsi in guerra, con tutti i sacrifici e gli eroismi che la guerra comporta, se vogliono ricostruire, con sincero spirito democratico, il proprio Paese.

I PRECEDENTI LEGISLATIVI: L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DEL 1920-22.

L'imposta straordinaria sul patrimonio fu uno dei mezzi tributari di carattere eccezionale più discussi e applicati dell'altro dopoguerra. L'enorme accrescimento del debito pubblico, il dissesto delle finanze determinato dal passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, le svalutazioni monetarie incipienti, diedero rilievo e importanza a uno strumento tributario, che in tempi normali aveva avuto scarsa considerazione. In verità la Germania, fin dal luglio 1913, aveva applicato un tributo del genere, la cosiddetta « Wehrbeitrag » (contribuzione di guerra), ottenendone un miliardo di marchi di gettito. Ma il suo esempio non fu seguito che molto più tardi. Dopo la guerra, alcuni Paesi adottarono senz'altro l'imposta straordinaria: l'Italia, la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Austria, l'Ungheria, la Germania, la Norvegia. Altri,

come la Grecia e la Romania, dopo averla applicata, la lasciarono decadere. Altri, infine, come la Gran Bretagna, la Francia e la Svizzera si spinsero fino alla progettazione, ma non andarono oltre.

Le modalità tecniche e le finalità assegnate all'imposta non furono sempre uguali nei vari Paesi. Per alcuni l'imposta doveva servire a rimborsare parte del debito pubblico contratto durante la guerra; per altri (e furono i più) l'imposta doveva apportare un forte contributo al risanamento del bilancio dello Stato e frenare la corsa verso la svalutazione monetaria. Ma le possibilità di raggiungere l'uno o l'altro obiettivo dipendevano, non dal congegno e dall'applicazione dell'imposta soltanto, ma da circostanze concomitanti, che in qualche Paese si realizzarono, in altri no. Quando, accanto all'imposta, non agirono altri freni ed accorgimenti, il risultato fu negativo. Ed è questo uno dei dati di esperienza che dobbiamo tener presenti se non vogliamo attribuire all'imposta, che oggi si attua in Italia, una funzione che essa non può avere.

Si ritiene che i Paesi nei quali l'imposta ha dato comparativamente risultati migliori, siano stati la Cecoslovacchia e l'Italia.

In Cecoslovacchia, a differenza di tutti gli altri Paesi, l'imposta sul patrimonio venne collegata alla stampigliatura della moneta, e anche questa esperienza — per non dire delle più recenti — è grandemente istruttiva al fine di giudicare il fondamento delle critiche che al riguardo si sono manifestate in Italia. La Cecoslovacchia stabilì la stampigliatura di tutti i biglietti della Banca di emissione austro-ungarica che circolavano nel proprio territorio (esclusi quelli di piccolissimo taglio) e gravò i biglietti stessi, al momento della stampigliatura, di una tassa dell'1 per cento e di un prestito forzoso, con diritto a rimborso, del 50 per cento, prestito che doveva servire al pagamento della futura imposta patrimoniale. L'operazione riuscì benissimo e, coordinata ad altri provvedimenti, quali il blocco dei depositi bancari, la stampigliatura dei titoli al portatore, costituì un'ottima base per l'istituenda imposta, che fu attuata subito dopo, con criteri assai rigorosi, ed applicata così alle persone fisiche come alle persone giuridiche (comprese le società tassate a bilancio).

In Italia, di una tassazione patrimoniale si cominciò a parlare nel disegno di legge relativo alla riforma generale delle imposte dirette presentato dal Ministro Meda al Parlamento nella seduta del 6 marzo 1919,

disegno di legge che ebbe molto successo di critica. In esso l'imposta non aveva però il carattere di un tributo straordinario, ma di un tributo ordinario e continuo in ragione dell'1 per mille sul capitale, analogo a quella che è l'attuale imposta ordinaria sul patrimonio.

Ad una vera e propria imposta straordinaria sul patrimonio accennò invece l'onorevole Nitti, nuovo Presidente del Consiglio succeduto a Orlando, nell'esposizione programmatica da lui fatta alla Camera nella seduta del 9 luglio 1919. E allo studio di un contributo del genere si dedicò un'apposita Commissione, nominata con decreto 29 luglio 1919 n. 7532, dall'allora Ministro delle finanze, onorevole Tedesco.

La Commissione, nella quale figuravano uomini come Wollemborg, Alessio, Benini, Einaudi, ultimò i suoi lavori nel settembre e presentò un progetto, che da una parte prevedeva una imposta sugli incrementi patrimoniali verificatisi dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1919, dall'altro un prestito forzoso a carico di tutti i contribuenti, variante da un minimo del 5 per cento a un massimo del 40 per cento del patrimonio, secondo la sua entità. Il progetto tuttavia non ebbe fortuna, fu criticato dalla stampa e lasciato cadere. Ad esso si sostituì, per quanto era attinente alla parte patrimoniale, l'imposta straordinaria sul patrimonio, attuata dal ministro Tedesco con decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169.

Questo decreto, che è il primo che faccia riferimento a un'imposta straordinaria patrimoniale, in realtà non configurava il tributo come una leva straordinaria, ma piuttosto come un'imposta ordinaria patrimoniale limitata nel tempo, o addirittura come un'imposta supplementare transitoria sul reddito. L'aliquota andava da un minimo del 5 per cento per i patrimoni di 20 mila lire a un massimo del 25 per cento per i patrimoni da 100 milioni in su; ma poiché il tributo era pagabile in 30 anni, in realtà si trattava di un'imposta annua dal 0.167 al 0.873 per cento. Caratteristica specifica dell'imposta era la rivedibilità degli accertamenti che, a partire dal 1° gennaio 1920, poteva aver luogo dopo sei, otto ed otto anni, e la possibilità di variazione della imposta negli anni intermedi, in conseguenza di trasferimenti a titolo gratuito.

Neanche questo decreto incontrò fortuna, sia per la tenuità delle aliquote che esso prevedeva sia per l'incertezza delle valutazioni che ne erano a fondamento, per cui se ne

rese necessaria la radicale modificazione, ciò che fu fatto dal ministro Schanzer col decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494.

Il decreto Schanzer, dando all'imposta il deciso carattere di prelievo tributario *una tantum*, si può considerare il diretto antecedente dell'imposta attuale. Rimasto nella sua struttura fondamentale a base dell'imposta, esso subì importanti modificazioni e integrazioni, secondo i consigli di una Commissione per la riforma tributaria, col decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, dovuto al Ministro Soleri. Negli atti parlamentari di quell'anno (Camera dei Deputati n. 1396) si possono leggere la relazione alle disposizioni modificative e integrative, nonché il testo completo relativo all'imposta straordinaria, quale risulta dai due provvedimenti, del 22 aprile 1920 e del 5 febbraio 1922.

Caratteri dell'imposta del 1920-22. — Avremo occasione di esaminare in seguito alcune caratteristiche di tali provvedimenti che, sia detto d'inciso, non furono mai discussi alla Camera e vennero convertiti in legge con provvedimento globale del 17 aprile 1925, n. 473. Qui occorre soltanto rilevare che, secondo i due decreti, l'imposta risultava un tributo personale straordinario, gravante con aliquote progressive sull'insieme della ricchezza posseduta dal contribuente alla data del 1° gennaio 1920. L'imposta colpiva sia le persone fisiche, sia gli enti collettivi, con larghe eccezioni ed esenzioni per quanto riguarda questi ultimi (Stato, Provincie, Comuni, aziende municipalizzate, universi-

tà agrarie, istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc.). L'imposta non si applicava alle società per azioni, ma alle azioni comprese nel patrimonio dell'azionista. Le valutazioni in un primo tempo furono riferite, con molte eccezioni, ai prezzi correnti al 1° gennaio 1920; ma col decreto del 1922 fu introdotto e largamente applicato il principio della valutazione in base al valore venale corrente dei beni nel periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920. Si usò anche il criterio dell'accertamento presuntivo e si stabilirono per mobili e gioielli e per denaro aliquote aggiuntive al patrimonio netto rispettivamente del 5 e dell'1 per cento, fermo rimanendo l'obbligo della denuncia.

Le aliquote variavano da un minimo del 4,50 per cento per i patrimoni di 50 mila lire a un massimo del 50 per cento per i patrimoni di 100 milioni in su. Per gli enti collettivi le aliquote erano ridotte di un quarto e per le società straniere della metà. L'imposta doveva venir corrisposta in un ventennio, ciò che portava il carico annuo da un minimo del 0,225 per cento a un massimo del 2,50 per cento. Per i patrimoni costituiti per almeno tre quinti da beni mobili, l'imposta doveva essere corrisposta in un decennio. Il riscatto totale o parziale dava luogo ad un abbuono del 6 per cento.

Risultati fiscali. — Può essere interessante, a conclusione di questa rapida scorsa, conoscere quali furono i risultati dell'imposta 1920-22. Al 31 dicembre 1940, scadenza del ventennio, essi erano i seguenti:

	Numero	Patrimonio imponibile (milioni di lire)	Imposta (milioni di lire)	Patrimonio medio imponibile (migliaia di lire)
Dichiarazioni dei contribuenti rettificatae dagli uffici (a)	293.730	92.241	9.458	314
Accertamenti d'ufficio	240.691	19.607	1.162	81
TOTALE	534.421	111.848	10.620	209

(a) Le dichiarazioni dei contribuenti furono 292.692 per un patrimonio di lire 55.737 milioni, rettificatae, come è indicato nella tabella, dagli Uffici finanziari.

Nel 1920 il patrimonio nazionale veniva valutato dagli economisti intorno a 150-160 miliardi; l'imponibile dell'imposta straordinaria è risultato uguale al 70-75 % di tale patrimonio. Tenendo conto dei patrimoni al di sotto dei minimi imponibili e delle

esenzioni il risultato sembra assai favorevole; ma è da considerare che probabilmente il valore del patrimonio nazionale sarà stato a quell'epoca maggiore. I risultati dell'imposta del 1920-22 dicono anche come il maggior numero di patrimoni si sia

addensato nei primissimi scaglioni della classificazione patrimoniale, e come siano quindi questi patrimoni a garantire un rendimento apprezzabile dell'imposta. La massima parte dei patrimoni tassati con l'imposta del 1920-1922 era compresa tra 50 e 200 mila lire, ciò che ha contenuto l'imponibile medio intorno a 209 mila lire. Furono i patrimoni minori ad assicurare cioè un buon gettito dell'imposta.

Le evasioni e le false dichiarazioni non furono molte. L'imponibile dichiarato spon-

taneamente rappresentò il 60 per cento dell'imponibile rettificato d'ufficio. D'altra parte, il valore medio patrimoniale degli accertamenti di ufficio, risultando con 81 mila lire assai vicino al minimo imponibile, indica come molti contribuenti si siano, probabilmente in buona fede, ritenuti esenti dall'imposta.

La misura del riscatto volontario non fu molto alta, ma apprezzabile. Può essere valutata attraverso le seguenti cifre:

	Numero riscatti	Imposta (milioni di lire)	Per cento sul numero totale	Per cento sull'imposta totalmente riscossa
Fino al 31 dicembre 1925	79.520	1.964	14,8	10,8
1926-1930 (a)	40.364	733	7,5	6,9
TOTALE	119.884	2.697	22,3	17,7

(a) Mancano i dati a partire dal 1931.

Aspetti economici e monetari. — La seguente tabella, redatta originariamente dal Borgatta (*Nuova Collana di Economisti*, vol. IX, pag. 537) e aggiornata dall'Istituto nazionale di finanza, chiarisce, sia pure attra-

verso dati di larga approssimazione, uno dei problemi più interessanti relativi all'imposta straordinaria sul patrimonio, cioè quello degli effetti che la rateazione ha sul carico reale dell'imposta.

	Riscossioni (milloni di lire)	Indice dei prezzi all'ingrosso (C. P. E. Milano) 1913 = 100 (a)	Potere d'acquisto della lira gennaio 1920 = 100	Riscossioni in milioni di lire gennaio 1920
Gennaio 1920	—	475	100	—
1920	354,65	587	80,9	287
1921	731,4	534	88,7	650
1922	389,95	529,3	89,7	350
1923	624,8	553,8	85,8	536
1924	973	553,5	85,8	835
1925	1039,6	646,2	73,5	765
1926	943,7	654,1	72,6	685
1927	869,35	536,7	88,5	770
1928	805,4	491,4	96,7	778
1929	603,25	480,7	98,8	596
1930	498,2	411	115,6	576
1931	439,2	341,6	139,1	611
1932	418	310	153,2	640
1933	401,15	283,4	167,6	672
1934	394	275,8	172,2	678
1935	336,4	318,2	149,3	502
1936	295	360,5	131,9	389
1937	271,1	438,0	108,5	294
1938	254,5	468,0	101,7	259
1939	0,7	488,2	97,4	0,7
1940	0,5	568,0	83,7	0,4

(a) Non risultando disponibili dopo il 1935 gli indici C. P. E. Milano, si è continuata la serie con gli indici Istituto Centrale di Statistica 1928 = 100. Il metodo non è molto corretto, ma in realtà incide poco sui risultati complessivi, dato l'esiguo ammontare dei pagamenti negli anni 1936 e seguenti.

Il gettito dell'imposta 1920-22, di 10.641 milioni, (questa cifra, definitiva, è un po' più alta di quella risultante a pag. 4), calcolato al potere di acquisto della lira nel gennaio 1920, risulta di 10.874 milioni, con una differenza sul potere d'acquisto della lira corrente pressoché trascurabile. In effetti nel ventennio, si ebbe una compensazione tra i versamenti d'imposta effettuati in periodi di prezzi superiori a quelli del gennaio 1920, e i versamenti effettuati in periodi di prezzi inferiori. Più precisamente, il contribuente si avvantaggiò dei prezzi complessivamente crescenti avutisi fino al 1926, fu danneggiato dalle diminuzioni avutesi tra l'epoca della

stabilizzazione e la guerra etiopica, fu nuovamente avvantaggiato dall'ascesa seguita a quella guerra. Nel periodo di prezzi alti, il potere medio d'acquisto della lira, con la quale venne pagata l'imposta fu, rispetto al gennaio 1920, di 85,2, nei nove anni di prezzi bassi, il potere medio d'acquisto fu di 139,5. Naturalmente negli anni di prezzi alti si riscosse di più (miliardi 7,3 di lire correnti) di quanto non si riscuotesse nei periodi di prezzi bassi (miliardi 3,3 di lire correnti), ciò che produsse la compensazione.

Questo apprezzamento largamente approssimativo ha molto valore per prevedere alcuni degli effetti probabili della nuova

imposta. Ratizzando per un lungo periodo di anni, il contribuente può andare incontro a un periodo di prezzi bassi, com'è avvenuto con l'imposta del 1920-22, e sopportare un carico eccessivo. Ratizzando per un breve periodo di anni, lo Stato può essere costretto a sopportare tutta la perdita dovuta all'escilazione dei prezzi.

È necessario perché contribuente e Stato siano garantiti che la ratizzazione sia contenuta nel minor numero di anni possibile, ciò che insieme ad altre considerazioni, ha guidato la Commissione nel proporre una modifica su questo punto al progetto governativo.

L'IMPOSTA ATTUALE.

Dopo l'imposta del 1920-22, la nostra legislazione tributaria dà altri esempi di imposizione straordinaria e ordinaria sul patrimonio. Del primo tipo si può, ad esempio, considerare la tassazione che, dopo la guerra d'Etiopia in conseguenza dell'allineamento monetario dell'ottobre 1936, si attuò rispettivamente sulla proprietà immobiliare (regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743), sul capitale delle società commerciali per azioni (regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729), e sul capitale delle aziende industriali e commerciali (regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720). Del secondo tipo, l'imposta ordinaria sul patrimonio istituita con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529.

Ma il primo tipo di imposizione, per il suo carattere proporzionale, non ha alcun riferimento all'imposta progressiva attuale, mentre il secondo tipo ha più diretto riferimento all'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, della quale è parola nella seconda parte del progetto in esame e sulla quale la Commissione riferirà a suo luogo.

L'imposta attuale non trova, quindi, altro antecedente diretto che nell'imposta del 1920-22, e ad essa deve essere comparata. Comparazione, d'altra parte, resa necessaria per stabilire di quanto, dopo 25 anni di esperienza tributaria e finanziaria, la nuova imposta si sia arricchita di mezzi e congegni, che la vecchia imposta, relativa ad altri tempi e ad altre esperienze, ignorava.

Al riguardo, il primo e più generale problema che la Commissione ha dovuto affrontare è quello — e non poteva essere diversamente — di apprezzare il concreto campo di applicazione della nuova imposta rispetto alla vecchia, e ciò da due punti di vista: capacità della nuova legge di estendere l'ac-

certamento diretto e reale a cespiti patrimoniali che sfuggivano, non all'obbligo di denuncia, ma all'accertamento diretto della legge 1920-22; area giuridica o legale di applicazione della nuova legge rispetto alla vecchia. Il primo aspetto implica la considerazione del problema dei valori mobiliari, il secondo la considerazione del problema degli enti collettivi.

Il problema dei valori mobiliari (denaro, titoli, depositi bancari). — Di progresso tecnico-tributario effettivo, in questo campo, la nuova legge rispetto alla legge del 1920-22, ne presenta uno solo: la possibilità di accertare, attraverso la nominatività dei titoli azionari e lo schedario centrale (che gli Uffici ministeriali assicurano essere in corso di rapido aggiornamento), la consistenza del patrimonio azionario presso i singoli soggetti d'imposta. Da questo punto di vista, il progresso non è certo trascurabile e attenua le critiche, rivolte alla legge, secondo le quali essa colpirebbe essenzialmente la proprietà immobiliare, lasciando indisturbato la mobiliare. La tassazione del patrimonio azionario costituirà un reale, anche se non vistosissimo contributo alla perequazione del carico tributario nei due grandi rami, immobiliare e mobiliare, in cui si divide la ricchezza nazionale.

Ma al di là di questo progresso, non si è andati. È venuto fuori in tutta la sua gravità, l'inconveniente di non avere attuato a suo tempo il cambio della moneta. La mancata attuazione del cambio non solo ha reso impossibile l'accertamento della ricchezza liquida, ma ha avuto conseguenze sfavorevoli nel campo dell'accertamento di tutti gli altri valori mobiliari.

La Commissione ha riconsiderato, per scrupolo e per completezza di indagine, il problema del cambio, ma non ha potuto addivenire a conclusione diversa da quella cui il Ministro delle finanze, onorevole Campilli era per suo conto, giunto. In effetti, perché il cambio della moneta avesse potuto essere preso in considerazione, ai fini dell'imposta progressiva, esso avrebbe dovuto eseguirsi prima della data fissata per l'accertamento dell'imposta patrimoniale (28 marzo 1947). Non essendo stato attuato in precedenza, se la Commissione avesse voluto proporlo, avrebbe dovuto postergare di molti mesi tale data; cioè in pratica avrebbe dovuto proporre il rinvio a un incerto futuro dell'imposta. Se poi al posto del cambio, la Commissione avesse voluto postulare una semplice stampigliatura dei biglietti (operazione molto più

sbrigativa anche se meno sicura) le conseguenze sarebbero state praticamente le stesse, cioè il rinvio a data da destinarsi dell'intero sistema dell'imposta patrimoniale.

La Commissione, ovviamente, non poteva e non intendeva assumersi tale responsabilità. Ma, messo definitivamente da parte il cambio della moneta, come operazione collegata all'imposta patrimoniale, la Commissione si è trovata in condizioni assai pregiudicate nella considerazione del problema dei depositi bancari e dei titoli al portatore. La legge naturalmente fa obbligo di denunciare tali beni, come del resto lo stesso denaro. Ma vi è grande differenza tra i risultati fiscali di questa obbligazione giuridica e quelli derivanti da un accertamento diretto.

La Commissione non ha dimenticato che vi sono mezzi tecnici, potenzialmente assai efficaci, per accertare la consistenza reale dei depositi bancari e dei titoli al portatore di ogni contribuente. Il fatto stesso che un tale accertamento si possa riferire a una data antecedente al provvedimento e, quindi, ad una situazione già maturata e più difficilmente mascherabile, la correlatività della denuncia personale dei depositi con la denuncia degli istituti di credito che li detengono, la stampigliatura dei titoli al portatore e delle relative cedole al fine di renderne illegittima la circolazione in assenza della stampigliatura, l'attestazione legale che la proprietà del deposito bancario o del titolo è attribuita a tutti gli effetti al nome del dichiarante, sono tutti mezzi dei quali si potrebbe disporre per rendere realmente accertabili tali valori, presso il singolo contribuente.

Ma ciò suppone la soluzione di un problema preliminare, l'opportunità politica e psicologica di procedere all'accertamento nominativo presso gli istituti di credito. La Commissione ha anche fatto sommariamente quest'indagine. Tuttavia alla precisa domanda rivolta al Ministro, se ritenesse opportuna una deroga al segreto bancario (il cui rispetto è stato ribadito dall'articolo 44, ultimo comma, del provvedimento in esame) l'onorevole Campilli ha risposto di no. E alla domanda se dello stesso parere fosse il Governatore della Banca d'Italia, l'autorità tecnicamente più qualificata ad esprimere un giudizio del genere, il Ministro Campilli ha risposto in senso affermativo.

La Commissione si è così trovata nelle stesse condizioni in cui era rispetto al cambio della moneta. La mancata attuazione del cambio ha indebolito la possibilità di accertare direttamente depositi bancari e titoli

al portatore (un valore, cioè, che al lordo di quanto depositato o posseduto da enti collettivi, esenti dall'imposta, ammonta a oltre 1600 miliardi). La non opportunità di derogare al segreto bancario, ha messo fuori causa i depositi bancari, e di conseguenza i titoli al portatore, rispetto ai quali ultimi peraltro, trattandosi per la maggior parte di titoli di Stato, vi sarebbe stata assai minore ragione di essere severi.

La Commissione, a conclusione della sua breve indagine, ha ritenuto, su richiesta di qualcuno dei suoi membri, di dover deliberare sulla materia e, a maggioranza, ha respinto l'accertamento nominativo dei depositi e dei titoli al portatore, con sistema diverso dalla denuncia del contribuente e dai controlli normali.

Il problema degli enti collettivi. — Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, il problema dell'opportunità e convenienza di tassare gli enti collettivi è lungamente chiarito rispetto alla legislazione del 1920-22.

Quella legislazione applicava l'imposta agli enti collettivi, ma non considerava in essi comprese le « società italiane per azioni ». Inoltre esentava dall'imposta (articolo 8 del decreto del 1922) un buon numero degli enti medesimi: così lo Stato per tutti i suoi beni, le amministrazioni di Stato, gli Stati esteri per i beni posseduti nel regno, le provincie, i comuni e le aziende municipalizzate, i consorzi e gli altri enti autorizzati a imporre tributi obbligatori, le partecipanze, università agrarie e altri enti analoghi per la parte del patrimonio netto non attribuibile a singoli partecipanti e comunisti, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le società di mutuo soccorso, gli istituti pubblici di previdenza ed assicurazione sociale ed altri. La stessa legge applicava agli enti collettivi tassabili l'imposta in ragione di un quarto delle aliquote normali.

Ora le ragioni per cui il Governo non ha ritenuto di applicare la nuova imposta agli enti collettivi, considerato il problema nei limiti in cui lo poneva e lo risolveva la legislazione del 1920-22, sono pienamente valide.

In effetti, partendo dall'esenzione delle società per azioni — esenzione che, nel sistema della legge del 1920-22 e dell'attuale, è spiegata con l'inconveniente della duplice tassazione — tassare, sia pure con aliquote ridotte, le Casse di risparmio o i Monti di pietà o gli Istituti di credito fondiario o il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, per il fatto che

non presuppongono soci o partecipanti, mentre, ad esempio, enti ad attività economica analoga; costituiti sotto forma di società anonima, non sono, in quanto tali, tassabili, costituirebbe un'anomalia e un'ingiustizia tributaria assai gravi. Anche perché questa disparità stridente di trattamento non si limiterebbe a pochi casi, ma riguarderebbe una molteplicità di enti ed istituti.

Tuttavia alcuni membri della Commissione, cui si è associato il relatore, hanno creduto di dover portare il problema al di là dei termini entro i quali il Governo l'aveva impostato e risolto. Non si tratta, secondo tali membri, di decidere se gli enti collettivi, escluse le società per azioni, debbano essere colpiti o no; si tratta di affrontare il problema da due più generali punti di vista: configurabilità degli enti collettivi tutti (comprese le società per azioni) come soggetti di imposta accanto alle persone fisiche; conseguenze fiscali della sottrazione, in caso di mancata inclusione degli enti collettivi nel sistema della imposta, di un'altra larga parte del patrimonio nazionale — accanto ai valori mobiliari — all'area di applicazione dell'imposta medesima (secondo dati dedotti dall'imposta ordinaria sul patrimonio, gli imponibili degli enti collettivi rappresenterebbero un quinto degli imponibili totali). La discussione su questi due punti, che coinvolgono insieme questioni di principio e di convenienza fiscale e politica, è stata in seno alla Commissione ampia ed esauriente.

In verità, come abbiamo visto, il punto che dà forza alla soluzione ministeriale in tema di enti collettivi è questo: che applicando l'imposta agli enti collettivi, con esclusione delle società per azioni, si stabilisce una disparità di trattamento tra enti collettivi che presuppongono soci o partecipanti ed enti collettivi, che non li presuppongono: nel primo caso l'imposta è pagata dai soci o partecipanti; nel secondo dagli enti, che sono messi così in condizioni di inferiorità rispetto ai primi. Ma il punto sostenuto da alcuni membri della Commissione è quest'altro: ad applicare l'imposta alle sole persone fisiche (e quindi anche alle imprese che sono di proprietà di una sola persona fisica) si stabilisce una disparità grave di trattamento tra imprese individuali ed enti collettivi, in particolare fra imprese individuali e società per azioni.

A quest'ultima argomentazione, la maggioranza dei membri della Commissione ha obiettato che l'imposta colpendo gli azionisti, se applicata anche alle società per azioni, si duplicherebbe. Ma i fautori della tesi con-

traria ribattono che mentre gli azionisti sono tassati sul loro patrimonio, al di fuori del patrimonio sociale, che rimane immutato nella sua potenzialità economica e pagano limitatamente all'ammontare delle azioni in loro possesso — in correlazione al loro patrimonio — che generalmente costituisce una frazione ridotta del patrimonio sociale e non consente quindi l'intero giuoco della tassabilità progressiva, le imprese individuali, in quanto proprietà di una persona fisica, sono colpite, con aliquote progressive, direttamente sul patrimonio e quindi sulla potenzialità economica del patrimonio stesso.

È superfluo sviluppare in questa sede tutti gli argomenti svolti in seno alla Commissione, e che molti colleghi, forse, riprenderanno e illustreranno dinanzi all'Assemblea. È solo da precisare che avendo il Governo, nel corso della discussione, preannunciato un provvedimento sulla rivalutazione dei patrimoni degli enti collettivi, la Commissione, chiamata a votare sulla inclusione degli enti medesimi nel sistema dell'imposta, ha respinto questa inclusione, con 8 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti, e ha invitato unanimemente il Governo a presentare sollecitamente il provvedimento preannunciato all'Assemblea.

È di obbligo riferire che, nel corso della discussione sugli enti collettivi, è stato anche affacciato da alcuni membri della Commissione il problema degli enti religiosi.

La relazione ministeriale dà, su questo punto, sobrie indicazioni. A proposito di tali enti essa afferma a pagina 3, che in forza dell'articolo 29 del Trattato (leggi: Concordato) tra la Santa Sede e l'Italia, gli enti aventi fine di culto e di religione sono equiparati agli enti di beneficenza agli effetti di tutti i tributi. « Accordata, quindi, fin dai primitivi progetti, l'esenzione agli istituti di beneficenza, meccanicamente l'esenzione stessa si sarebbe ripercossa su tutti gli enti di carattere religioso ».

Perché la discussione non si prolungasse su questo argomento, il relatore ha fatto osservare che il problema degli enti religiosi era subordinato alla soluzione del problema degli enti collettivi. Escludendo gli enti collettivi dalla tassazione, sarebbe stato inutile porsi il problema degli enti religiosi e, se per converso, gli enti collettivi fossero stati inclusi, con esenzione per gli istituti di beneficenza, sarebbero stati automaticamente esenti dall'imposta tutti gli enti religiosi aventi diritto all'equiparazione statuita dall'articolo 29, lettera h del Concordato e sarebbero stati vi-

ceversa tassabili gli altri. L'articolo 29, lettera *h*, suona così: « Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è, a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione (1) ».

(1) Il relatore ha ritenuto utile, per una precisa conoscenza dei precedenti del problema da parte dell'Assemblea, richiamare le soluzioni che al problema degli enti religiosi diede, dopo molte discussioni, il decreto n. 78 del 1922. All'articolo 8, essa non esentava espressamente gli enti aventi fine di religione e di culto, ma « le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che abbiano una permanente missione di elevato ed eccezionale interesse morale e sociale, o che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendano, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, figli ed altri parenti di combattenti » (nella quale dizione evidentemente si intendevano compresi gli enti religiosi).

Sorse, rispetto a questa disposizione, il problema se vi si dovessero ritenere inclusi gli enti ecclesiastici beneficiari. Ora, rispetto a questi enti, il decreto n. 78 del 1922 aveva dettato due disposizioni: una contenuta nel medesimo articolo 8 n. 6, l'altra all'articolo 17. L'articolo 8 esentava dall'imposta « il patrimonio dei benefici ecclesiastici maggiori o minori, quando l'investito abbia diritto al supplemento di congrua, o acquisterebbe tale diritto per effetto dell'applicazione dell'imposta ». L'articolo 17 disponeva che « le norme contenute nel precedente articolo (determinazione del valore dei diritti di nuda proprietà e di usufrutto) valgono anche per la ripartizione del valore dei beni di enti ecclesiastici beneficiari da considerare ai fini dell'imposta come nudi proprietari e gli attuali investiti del beneficio da considerarsi come reddituari. Per la ripartizione predetta l'età dell'investito è sempre considerata uguale ad anni 30. Il valore della intera proprietà viene determinato al netto delle passività di cui all'articolo 21, nonché della quota di concorso e degli altri tributi speciali gravanti sugli enti medesimi. L'imposta è applicata soltanto sul valore della nuda proprietà con le aliquote indicate al 1° comma dell'articolo 31 » (quindi con l'esenzione della quota di usufrutto, esenzione che è all'origine, si badi bene, della disposizione contenuta nell'articolo 8, n. 8, del progetto in esame, secondo cui sono esenti dall'imposta « le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori »).

In sostanza il decreto n. 78 del 1922 aveva esentato i benefici aventi diritto a integrazione da parte dello Stato o che, per effetto dell'imposta, potessero far ricorso all'integrazione e aveva colpito moderatamente gli altri distinguendo tra nuda proprietà e usufrutto e tassando solo la prima con le aliquote ridotte previste per gli enti collettivi (l'articolo 31 le riduceva a un quarto delle normali). Rispetto alla richiesta di esenzione totale in applicazione dell'articolo 8, n. 4 (istituti di beneficenza e assistenza), la relazione al decreto (Atti parlamentari n. 1396) dichiarava che « se la speciale destinazione dei beni doveva essere tenuta presente per una più mite applicazione dell'imposta, non era per altro opportuno esentare completamente questa parte del patrimonio ecclesiastico da cui trae mezzi di sussistenza una categoria di cittadini che possono così dedicarsi al ministero loro affidato ».

Dopo il concordato, gli enti aventi fine di culto e di religione sono stati equiparati, a tutti gli effetti tributari, agli istituti di beneficenza e, quindi, come si è già detto, il problema presuppone, in via generale, la soluzione del problema degli enti collettivi e solo dopo questa, la considerazione del problema di quali enti rientrino nell'articolo 29, lettera *h*, del Concordato.

ESAME PARTICOLARE DELLA LEGGE.

Soggetti passivi, oggetto dell'imposta ed esenzioni (art. 1-8). — Il problema principale relativo a questi capi concerneva l'inclusione o meno, nel sistema dell'imposta, degli enti collettivi.

Risolto questo problema, e precisati alcuni emendamenti minori all'articolo 2 (al secondo comma; unificazione della dizione con quella usata all'articolo 29; al terzo: precisa specificazione del contenuto della disposizione), la Commissione ha dovuto considerare se dal capitale delle società ed enti stranieri investiti in Italia si dovessero detrarre, oltre che la quota tassata al nome di persone fisiche aventi partecipazioni in quelle società o enti (art. 2, comma 2°), anche quella in possesso di enti collettivi. La Commissione però l'ha escluso, per non arrivare a una forma di esenzione quasi totale e per non rendere assai difficoltosi i controlli fiscali.

La Commissione è passata poi a discutere un importante rilievo fatto, circa l'articolo 3, dalla Unione delle comunità israelitiche italiane. Quell'articolo fissa al 10 giugno la data a partire dalla quale si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti. Ora, poiché i cittadini ebrei sono stati privati della facoltà di disporre dei beni sin dal novembre 1938 (col divieto imposto ai notai di rogare atti di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili), e poi con decreto legge 4 febbraio 1939, n. 126, e non sono rientrati nel libero possesso che a partire dal maggio 1945 (decreti legislativi di reintegrazione del 5 ottobre 1944, n. 252, e del 12 aprile 1945, n. 222), l'Unione delle comunità chiedeva, per gli ebrei stessi, la proroga della data suindicata al 31 maggio 1946.

La Commissione, tuttavia, considerando che, per ragioni oggettive, era preferibile risalire più indietro nel tempo, così da rendere possibile il controllo fiscale di tutti gli atti di cessione tra ascendenti e discendenti per tutto il periodo nel quale il Paese ha risentito di circostanze eccezionali, ha fissato la data al 28 marzo 1937, mettendo con ciò i cittadini tutti in parità di condizioni rispetto alla legge.

La stessa data, ad impedire che nei controlli si risalga troppo nel tempo, la Commissione propone per la disposizione concernente il cumulo nel patrimonio del marito dei beni acquistati dalla moglie a titolo oneroso.

All'articolo 5, comma 2°, la Commissione ha ritenuto di precisare che il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta

anche sui titoli emessi all'estero, mentre per quanto riguarda la possibilità di doppia imposizione ha preferito riferirsi alle convenzioni internazionali esistenti in materia.

All'articolo 8, avendo un nuovo provvedimento legislativo autorizzato la conversione del Prestito della ricostruzione 3,50 per cento al saggio del 5 per cento, con esclusione però, per coloro che chiedono la conversione, del diritto di godere delle facilitazioni stabilite dal decreto legislativo sull'imposta straordinaria patrimoniale, è stato necessario aggiungere un emendamento che preveda questo caso.

Valutazione (art. 9-21). — Il delicato problema della valutazione comporta due scelte estremamente importanti: il metodo di valutazione, il periodo preso a base della valutazione.

Sul metodo della valutazione, la Commissione si è trovata in genere d'accordo con i criteri adottati nel provvedimento governativo e così ampiamente illustrati nella relazione. La scelta di un modo quasi meccanico di accertamento dell'imponibile, dov'esso è possibile, presenta grandi vantaggi di rapidità e di uniformità, riduce gli inconvenienti di troppo stridenti sperequazioni e garantisce il contribuente. Così il ricorso agli strumenti catastali e in particolare al nuovo catasto edilizio urbano, per quanto riguarda i fabbricati. Sebbene si siano sollevate critiche e obiezioni circa l'uso di tale nuovo catasto, la Commissione non ha ritenuto su questo punto di proporre modifiche alle disposizioni del provvedimento governativo.

In questo campo degli accertamenti automatici l'unica riserva della Commissione ha riguardato il metodo e la procedura attualmente usati per l'accertamento dei valori dei titoli non quotati in borsa e delle quote di partecipazione di società assoggettate a imposta di negoziazione (art. 19 della legge). Quel metodo e quella procedura sono state oggetto di giuste e severe critiche, per l'inadeguatezza dei valori accertati, già in sede di imposta di negoziazione; risulterebbero di intollerabile vantaggio per i contribuenti in sede di imposta patrimoniale straordinaria. La Commissione ha trattato di questo problema con i rappresentanti del Governo ed ha avuto comunicazione che era in corso di approvazione un provvedimento che riformava l'organo e tutta la procedura di accertamento dei valori presi a base dell'imposta di negoziazione. Il provvedimento avrebbe consentito di accertare i valori dei titoli non quotati in borsa ai fini

dell'imposta patrimoniale, con criteri più rispondenti alle condizioni attuali del mercato e delle società alle quali i titoli e i valori si riferiscono.

Così nel sistema della legge, l'accertamento individuale ed analitico è rimasto limitato, praticamente, alle aziende industriali e commerciali individuali. La Commissione ha ritenuto di accogliere questo punto di vista e la disposizione dell'articolo 17 che lo precisa e detta i criteri di valutazione. Essa ha trovato, in particolare, molto opportuna la disposizione secondo la quale la valutazione delle aziende viene fatta tenendo conto, non soltanto dei singoli elementi patrimoniali, ma del complesso dell'azienda, cioè di quegli elementi di potenzialità economica, che non siano attribuibili a questo o a quel cespite patrimoniale. La Commissione ha ritenuto opportuno anzi che tale criterio di valutazione si estendesse espressamente a tutti i tipi di società non assoggettate ad imposta di negoziazione, ai fini di una esatta determinazione delle quote individuali (art. 19).

Circa il periodo da prendere a base della valutazione, abbiamo già accennato al criterio unificatore seguito al riguardo dalla legislazione del 1920-22. Il primitivo decreto del 1920 faceva riferimento ai valori del 1° gennaio 1920, ma stabilendo molte e importanti eccezioni (terreni e fabbricati, titoli). Il decreto del 1922 fece invece riferimento al periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920 e ad esso gli uffici finanziari ricondussero di fatto quasi tutte le valutazioni.

Nel sistema della legge attuale, secondo le determinazioni del Governo, la valutazione per i terreni e relative scorte, per i fabbricati per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, per i censi, canoni in natura, per le aziende industriali e commerciali, per altri cespiti non specificati, è fatta in base ai valori medi dell'anno 1946 (art. 9, 10, 14, 15, 17, 21), quella dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, delle azioni, obbligazioni, cartelle di prestiti ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa, in base alle medie delle quotazioni e, rispettivamente, dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 (art. 18-19); quella dei titoli non quotati in borsa, nonché delle quote assoggettate ad imposta di negoziazione, in base alla valutazione relativa alla liquidazione dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947 (art. 20).

La Commissione ha ritenuto opportuno, tenendo conto della tendenza all'unificazione

del periodo base, manifestatasi già nella legislazione del 1920-22, di operare lo stesso ravvicinamento nella legge in esame.

È stato giustamente osservato che, prendendo a base di molte valutazioni l'anno 1946, come è stabilito dal provvedimento governativo, si sarebbero considerati due periodi economicamente ben distinti, e in certo senso contrastanti: l'uno (il primo semestre) di relativa diminuzione dei prezzi, l'altro di ascesa. In tempi normali, ciò non rappresenterebbe un inconveniente, ma la maniera d'essere del mercato; ma in tempi di incertezza monetaria, quel criterio ci potrebbe allontanare dalla realtà dell'incremento dei valori nel tempo. Dal giugno 1946 il livello dei prezzi è andato continuamente aumentando. È sembrato più esatto assumere a base di valutazione un periodo il più vicino possibile al livello attuale, in ogni caso un periodo susseguente al giugno 1946. D'altra parte, la scelta di una base il più possibile unica e ben definita, dal punto di vista economico, facilita tecnicamente il lavoro delle Commissioni di valutazione, consentendo la raccolta di un materiale informativo omogeneo, comparazioni e raffronti tra i valori dei diversi beni economici, apprezzamenti patrimoniali assai più perequati.

La Commissione ha deciso di proporre il periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947 per tutte le valutazioni relative a terreni, fabbricati, scorte e cespiti direttamente o indirettamente legati alla proprietà immobiliare; il periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 per tutti gli altri.

Un emendamento importante la Commissione ha proposto per l'articolo 10. Al secondo comma di tale articolo, trattando dei coefficienti di valutazione dei fabbricati, non si fa cenno agli immobili soggetti a regime vincolistico. Proponendo, con apposito emendamento, una discriminazione per tali fabbricati, la Commissione ha inteso ovviare a una omissione, che ha determinato generali lagnanze da parte degli interessati.

Detrazioni e determinazioni del patrimonio netto. Aliquote (art. 22-29). — Importanti modificazioni la Commissione propone per i vari articoli di questo capo.

Per quanto riguarda l'articolo 22, essa ha ritenuta troppo vicina la data del 1° gennaio 1946, a partire dalla quale il contribuente deve dimostrare l'impiego dei debiti contratti. Considerando che di tassazioni eccezionali si è parlato più o meno a partire dallo scoppio della guerra, e fino a quell'epoca possono risalire le eventuali operazioni

di sottrazione patrimoniale, essa propone di portare al 10 giugno 1940 la data suddetta.

Dopo la proposta soppressione di un periodo, dal punto di vista giuridico meramente superfluo, all'articolo 23, la Commissione è passata a considerare l'articolo 24. In tale articolo si dettano norme circa la deduzione di debiti relativi a operazioni di anticipazioni e di riporto. Ma la Commissione, considerato che i riporti sono spesso usati a scopi speculativi, e servono a creare, contro una valutazione del titolo, che si fa per la media del semestre 31 ottobre 1946-31 marzo 1947, una contropartita debitoria di ammontare più alto, ha voluto colpire questo tipo di operazioni. Essa propone che a valore del titolo dato a riporto si assuma il prezzo di compenso del solo mese di marzo 1947 o, per titoli non quotati in borsa, quello accertato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19. Immutate sono rimaste invece le norme relative a operazioni di anticipazione vere e proprie.

All'articolo 25, la Commissione ha ritenuto necessario proporre una modifica dei criteri adottati nel provvedimento governativo. Come è stato già rilevato nel sistema di imposta nel 1920-22 l'aggiunta rispettivamente per mobilio e gioielli e per denaro era del 5 e dell'1 per cento del patrimonio netto. Nel nuovo provvedimento la quota relativa a mobilio arredamento e gioielli, è stata portata al 7 per cento, e la quota denaro (più depositi e titoli al portatore) al 5 per cento.

La Commissione ha ritenuto troppo indifferenziale queste aliquote e ne propone un adottamento proporzionale alle consistenze patrimoniali del contribuente. Essa ha fissato, a tal fine, 4 scaglioni: patrimoni netti fino a 5 milioni, fino a 10, fino a 50, di 50 ed oltre, ed ha stabilito per ciascuno scaglione le aliquote rispettivamente del 3 e 2 per cento, del 5 e 4 per cento, del 7 e 6 per cento e del 10 e 10 per cento. Per i cittadini e gli stranieri residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato, la quota è ridotta alla metà.

La Commissione si è anche soffermata sull'articolo 26, che stabilendo l'obbligo per il contribuente di dimostrare il consumo o l'impiego del denaro e dei titoli di credito al portatore entrati nel suo patrimonio, dopo il 1° gennaio 1944, ne appesantisce la posizione di fronte al fisco, specialmente quando si abbia riguardo al possibile impiego per scopi di consumo immediato dei valori stessi. Tuttavia la Commissione, dopo chiarimenti delle autorità ministeriali relativi alla maniera con

la quale sarà applicata la disposizione, non ha ritenuto di attenuarla. Come non ha ritenuto di attenuare la disposizione contenuta nel secondo comma dello stesso articolo 26, secondo cui, quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi riconosciuti o altri elementi indiziari, lasci fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico, in via analitica, sia inferiore a quello effettivamente posseduto, può procedersi ad accertamento presuntivo.

Circa l'articolo 27 che concede una giusta agevolazione al contribuente sottoscrittore e possessore alla data del 28 marzo 1947, di Prestito della ricostruzione 3,5 per cento, la Commissione ha dovuto prevedere il caso che contro il titolo presentato in deduzione della quota presuntiva di denaro, depositi e titoli di credito, il contribuente abbia costituito un debito. Poiché a termini delle norme relative al prestito, questo è esente dall'obbligo di dichiarazione, è evidente che la passività contratta a fronte del prestito andrebbe in decurtazione delle attività patrimoniali del contribuente, mentre il prestito serve alla detrazione di cui allo stesso art. 27. In previsione di questa eventualità, la Commissione ha proposto la disposizione cautelativa di cui all'articolo stesso, che non mina per nulla i diritti del sottoscrittore del prestito, ma parifica la condizione del sottoscrittore che ha attinto al proprio patrimonio con la condizione del sottoscrittore che ha contratto un debito.

Le disposizioni sulle aliquote hanno richiamato la più viva attenzione della Commissione per tre ordini di problemi: determinazione del minimo imponibile, misura dell'abbattimento alla base, minimo e massimo dell'aliquota e progressività intermedia.

Mentre l'imposta nel 1920-22 partiva da un minimo imponibile di 50 mila lire, la nuova imposta parte da un minimo imponibile di 3 milioni di lire: il rapporto tra i due minimi imponibili si fissa di 1 a 60. È ovvio che a questo rapporto non è stato attribuito il valore di un coefficiente di svalutazione monetaria. Per quanto il potere d'acquisto della lira sia diminuito di una buona percentuale in confronto al 1920-22 o meglio al periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920, non si può parlare certo di una svalutazione così alta. I calcoli relativi a tale svalutazione sono molto vari e mentre alcuni ritengono sufficiente un rapporto di 30-35, altri lo portano tra 40 e 50. Comunque sia, il coefficiente 60 indica che nello stabilire il minimo della nuova imposta, si è tenuto conto, da una

parte di un certo coefficiente di svalutazione monetaria (rispetto al 1920-22), dall'altra dall'opportunità di non colpire patrimoni che cadevano nell'ambito della vecchia legge di imposta straordinaria.

A questa prima constatazione circa il minimo imponibile, si deve aggiungere l'altra che mentre la legislazione del 1920-22 non concedeva nessun abbattimento alla base, il nuovo provvedimento concede un abbattimento di due milioni, senza tener conto della detrazione per i figli, che non esisteva nella vecchia imposta ed esiste nella nuova.

Nella tabella seguente sono riportati da una parte i patrimoni e le aliquote rispettive della vecchia imposta, corrispondenti, tenuto conto del coefficiente 60, ai patrimoni della nuova; dall'altra i patrimoni della nuova nonché le aliquote effettive applicate a tali patrimoni (secondo la nuova scala approvata dalla Commissione), tenuto conto dell'abbattimento alla base.

CONFRONTO FRA ALCUNE CLASSI DI PATRIMONIO DELL'IMPOSTA ATTUALE E LE CORRISPONDENTI, SECONDO IL RAPPORTO DI 60 A 1, DELL'IMPOSTA DEL 1920, CON LE ALIQUOTE RISPETTIVE.

Scala delle aliquote del 1920		Scala delle aliquote del 1947		
Valori	Aliquote	Valori	Aliquote	
			for-mali	effettive
50.000	4,50	3.000.000	6	2
83.000	5,28	5.000.000	7,23	4,34
167.000	6,58	10.000.000	8,53	6,82
250.000	7,50	15.000.000	9,45	8,19
333.000	8,22	20.000.000	10,22	9,20
500.000	9,34	30.000.000	11,50	10,73
667.000	10,24	40.000.000	12,61	11,98
833.000	10,96	50.000.000	13,57	13,03
1.666.000	13,64	100.000.000	17,50	17,15
3.333.000	17,04	200.000.000	23,29	23,06
8.333.000	22,72	500.000.000	35,46	35,32
16.667.000	28,30	1.000.000.000	50,00	49,90
25.000.000	32,22	1.500.000.000	61,61	61,53

Può notarsi dal raffronto che mentre il rendimento dei patrimoni fino ai 10 milioni (senza tener conto della detrazione per i

figli) è sensibilmente inferiore a quello dei consimili patrimoni del 1920-22, il rendimento dei patrimoni superiori è più alto. Ma poiché la maggior parte del gettito dell'imposta è data dai patrimoni che stanno nei primi gradi della classificazione, il relatore ha avuto l'impressione che, comparativamente al 1920-22, il gettito della nuova imposta potesse essere minore, in assenza di altri correttivi.

La Commissione, tuttavia, dopo ampia discussione, ha approvato sia il minimo imponibile sia la misura dell'abbattimento alla base contenuti nel testo governativo.

Circa la scala delle aliquote, la Commissione è stata unanime nel ritenere che la progressione dovesse essere accentuata, sia pure in misura compatibile con la necessità di rendere possibile il pagamento dell'imposta ed economicamente sopportabile il carico fiscale. Essa ha sottoposto al Governo il problema, e ne ha ricevuto la proposta di una nuova scala di progressione, che essa, approvandola all'unanimità, sottopone all'Assemblea.

È da tener presente — perché non si generi falsa impressione nell'opinione pubblica — che la scala adottata è a progressione continua, ciò che la fa apparire con aliquote inferiori a quelle che apparirebbero adottando una scala a scaglioni. Della seguente tabella la nuova scala progressiva proposta dal Governo è ridotta a scala a scaglioni per gli opportuni raffronti.

Imponibili (in milioni)	Scala a progres- sione continua	Imponibili (in milioni)	Scala a scaglioni
3	6	.	.
5	7,23	da 3 a 5	9,08
10	8,53	» 5 » 10	9,83
50	13,57	» 10 » 50	14,83
100	17,50	» 50 » 100	21,49
200	23,29	» 100 » 200	29,08
500	35,46	» 200 » 500	43,55
1.000	50	» 500 » 1.000	64,54
1.500	61,61	» 1.000 » 1.500	84,83

Completamente modificato, e spostato nell'ordine della numerazione è risultato l'articolo relativo alla detrazione per i figli. Questo articolo trova giustificazione nella opportunità di mettere il patrimonio di un genitore vivente in condizione analoga a

quella di un patrimonio per il quale, qualche tempo prima del 28 marzo 1947, si fosse aperta la successione. Ma, appunto perché si tratta di consentire l'equiparazione entro limiti ben ristretti (un'equiparazione totale sarebbe assurda) la Commissione, a grande maggioranza ha voluto precisare la portata dell'articolo. Anzitutto nell'impossibilità di stabilire se la detrazione debba farsi sul patrimonio dell'uno o dell'altro coniuge, la Commissione l'ha posto a carico di ambedue, disponendo il cumulo dei patrimoni, poi l'ha limitato ai patrimoni che insieme non superano i 10 milioni, e in fine ha proposto che la quota detratta dal patrimonio dei coniugi si calcoli nel patrimonio del figlio. In effetti, se il figlio ha patrimonio proprio, è giusto che egli paghi anche sulla quota che gli viene idealmente assegnata. La detrazione si fa proporzionalmente sul patrimonio dei due coniugi.

In relazione a quest'aggiunta, la Commissione propone un riordinamento della materia trattata negli articoli 28 e 29, nonché la modificazione di tutto l'articolo 29 in relazione all'adozione delle nuove aliquote.

Dichiarazioni ed accertamenti (art. 30-46). — Poche osservazioni la Commissione ha avuto ragione di fare circa la materia trattata in questi due capi.

Dopo avere fatto precedere, all'articolo 30, le norme relative alla dichiarazione del soggetto d'imposta, cioè da chi possiede un patrimonio di almeno 3 milioni (a questo riguardo uno dei membri ha accennato all'opportunità di unire alla dichiarazione una formula di giuramento) la Commissione è passata ad esaminare l'utilità della dichiarazione alla quale sono obbligati, a termini dello stesso articolo 30, coloro che pur rimanendo al disotto del minimo imponibile, raggiungono un patrimonio di 1.5 milioni. Questa norma è giustificata da semplici fini statistici e la Commissione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'adesione a questa finalità. Essa ritiene che l'obbligo di denuncia debba però riferirsi ai possessori di patrimoni di 1.5 milioni, al lordo e non al netto delle passività. La ragione di questo emendamento è evidente: se la dichiarazione dovesse essere fatta per patrimoni netti, potrebbero figurare nell'attivo e nel passivo del patrimonio cifre cospicue, con un netto inferiore a 1.5 milioni, senza che sorga per il titolare obbligo di denuncia. Se il punto di vista statistico deve essere tenuto presente, è necessario che la composizione di tali patrimoni sia conosciuta.

Riscossione e riscatto dell'imposta. (Art. 47-53). — Le norme sulla riscossione hanno messo in luce un altro degli aspetti fondamentali, dal punto di vista economico finanziario e monetario, dell'imposta.

È evidente — ed è stato già accennato agli inizi di questa relazione — che l'imposta non può avere scopi fiscali soltanto, ma scopi finanziari (alleggerire la situazione di tesoreria) e monetari (comprimere la liquidità del mercato e tentare un freno alla ascesa dei valori).

Gli economisti hanno discusso a lungo sulla possibilità di raggiungere questo o quell'effetto, sulle condizioni alle quali l'imposta può realizzare un risultato deflazionistico o produrre effetti inflazionistici e simili. Ma al punto in cui la situazione economica e finanziaria nazionale si trova, discussioni di questo genere sarebbero oziose. Dato il grave deficit del bilancio dello Stato, e l'esistenza di forti impegni di spesa (non di una semplice volontà o propensione alla spesa), data la tendenza al rialzo del mercato, l'imposta, non da sola certamente, ma accompagnata da altri energici e rapidi provvedimenti, può contribuire ad arrestare un processo che può divenire pericoloso. Ogni altra considerazione al riguardo avrebbe valore puramente accademico, e se qualcosa è da dire, attiene al fatto che l'area di applicazione del tributo è disgraziatamente risultata, per una ragione o per l'altra, sensibilmente ristretta.

In questo quadro di necessità indiscutibili, il problema della riscossione dell'imposta nel periodo più breve possibile, ha assunto, per la Commissione, importanza fondamentale. Se l'imposta straordinaria deve contribuire, con altri provvedimenti, ad uno sforzo anti-inflazionistico, esso lo può in quanto, senza turbare eccessivamente il mercato, dia il massimo risultato utile nel minimo tempo possibile. Se la rateazione dell'imposta fosse troppo diluita nel tempo, l'effetto principale che si vuole ottenere si perderebbe, e l'imposta rischierebbe di essere inoperante.

Già il provvedimento governativo, scorciando il periodo di rateazione, rispetto alla legge del 1920-22, da 10 a 4 anni per i patrimoni prevalentemente mobiliari e da 20 a 6 per i patrimoni prevalentemente immobiliari, ha fatto un gran passo. Ma uno più ardito ne ha voluto fare la Commissione.

Considerando che se si vuol fare dell'imposta straordinaria una vera e propria «leva sul capitale», bisogna far sorgere il debito

di imposta a un determinato momento così come a un determinato momento viene fissata la consistenza patrimoniale, essa propone di fissare la data in cui sorge il debito d'imposta al febbraio del 1948, epoca stabilita dal provvedimento governativo per il pagamento della prima rata. Essa propone inoltre di fare obbligo al contribuente con patrimonio prevalentemente mobiliare di pagare l'imposta, in sei rate semestrali, entro l'anno, al contribuente con patrimonio costituito per due terzi da cespiti immobiliari, di pagarla in dodici rate entro il biennio 1948-49.

La Commissione ritiene poi che la possibilità di riscatto totale o parziale si debba stabilire, non alla vigilia del versamento della prima rata (febbraio 1948), come è previsto dal decreto governativo, ma subito dopo la dichiarazione provvisoria del contribuente e non più tardi del 15 settembre del corrente anno. Come è noto, il contribuente è tenuto a fare la dichiarazione entro il 13 luglio ed è tenuto a dare una valutazione dei suoi beni sulla base dei vari imponibili accertatigli ai fini del pagamento delle imposte ordinarie. All'atto della dichiarazione, se egli intende fare il riscatto, gli uffici competenti gli liquidano l'imposta sulla sua dichiarazione (liquidazione provvisoria). Per l'anticipato pagamento, che se fosse preferito dal contribuente, farebbe anticipare la riscossione della imposta al secondo semestre dell'anno in corso, il contribuente con patrimonio mobiliare riceve un premio di riscatto dell'8 per cento, il contribuente con patrimoni prevalentemente immobiliare un premio del 12 per cento. Dopo il 15 settembre, considerandosi che non vi è più convenienza a ricevere il riscatto a scopi immediati di tesoreria, essendo vicina la data di versamento della prima rata, il riscatto non è più ammesso.

Risolto in tal senso il problema del riscatto, la Commissione ha dovuto risolvere il problema della rateazione oltre i limiti fissati per il pagamento dell'imposta. Essa ha concesso la possibilità di rateazione in quattro anni, di sei rate bimestrali ciascuna, al contribuente di patrimonio mobiliare, ma con il carico a partire dal 1° gennaio 1949 e fino al 31 dicembre 1951, di un interesse del 2 per cento annuo per l'ammontare delle annualità d'imposta iscritte a ruolo; ha portato la possibilità di rateazione per i patrimoni prevalentemente immobiliari a sei anni, di sei rate bimestrali ciascuno, ma col gravame di un eguale interesse del 2 per cento annuo.

La Commissione ha ritenuto così di dare il massimo incentivo possibile al riscatto

totale e parziale, o al pagamento, entro il periodo fissato, dell'intera imposta.

Sanzioni, privilegi e prescrizioni (articoli 54-62). — Alla materia delle sanzioni la Commissione non ha ritenuto di proporre alcuna modificazione.

Per quanto riguarda i privilegi, una grave questione si prospettava circa l'esercizio del credito fondiario. È evidente infatti che per il periodo intercorrente tra la data del 28 marzo e la data di primo accertamento dell'imposta, non poteva aver luogo la liberazione dell'immobile dal privilegio del fisco, e quindi gli istituti di credito sarebbero stati nell'impossibilità di prendere le necessarie garanzie reali.

L'aver anticipato la possibilità di riscatto al momento della dichiarazione elimina questo inconveniente, ove si tenga presente che il riscatto parziale comporta la liberazione dell'immobile riscattato dal privilegio del fisco. D'altra parte l'Amministrazione finanziaria resta sufficientemente garantita per il fatto che spetta ai suoi organi concedere o meno il riscatto — ciò che potrà avvenire, per il riscatto parziale, in tutti i casi nei quali si ritenga sufficiente la garanzia offerta dagli altri beni — e che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 53, ai fini del riscatto parziale dovrà procedersi ad un sommario accertamento del valore del patrimonio.

Comunque, a rendere ancor più chiaro questo punto, la Commissione propone che all'articolo 60, secondo comma, si inserisca la dizione: «ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito».

Cespiti danneggiati dalla guerra (articoli 63-67). — Anche per quanto riguarda questo capo la Commissione propone l'accettazione delle norme contenute nel testo governativo.

All'articolo 64 la Commissione propone l'aggiunta del termine «congruamente», che valga a stabilire un certo rapporto tra la diminuzione del patrimonio e la diminuzione della quota mobilio, arredamento e gioielli, e all'articolo 67 un adattamento della norma alle disposizioni generali circa la rateazione e il saggio d'interesse ad essa applicabile.

2. — L'IMPOSTA STRAORDINARIA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO

Abbiamo già detto che col regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, fu istituita una imposta ordinaria sul patrimonio. L'imposta colpiva le persone fisiche, le società com-

merciali e civili, le associazioni e gli enti di qualsiasi specie, anche di fatto. Essa era dovuta su tutti i beni esistenti nello Stato, ad eccezione dei beni costituenti il demanio pubblico dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, dei cimiteri e loro dipendenze, degli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'articolo 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, delle collezioni scientifiche, biblioteche, libri, stampe, monete, ecc., dei titoli dello Stato e altri titoli dichiarati esenti, dei buoni postali fruttiferi, depositi a risparmio ed in conto corrente, dei depositi di conto corrente presso aziende aventi carattere di risparmio, del denaro contante, dei valori capitali corrispondenti a costituzioni di pensioni o di rendite vitalizie, ecc., di ogni altra somma avente carattere di reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

Circa la valutazione dei beni, il decreto originale ha subito diverse modificazioni. Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946 n. 382, ultimo in materia, fu stabilito che per il triennio 1947-49 rimanesse confermata la valutazione dei beni immobili eseguita sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio 1937-39 (regio decreto-legge 24 giugno 1943, n. 543) nonché la valutazione delle scorte vive e morte e delle aziende industriali e commerciali eseguita pel triennio 1944-46. Ma ai valori come sopra determinati si doveva applicare un coefficiente di maggiorazione 10, da ridursi a metà per i fabbricati, salvo il diritto del contribuente a chiedere la revisione sulla base dei valori venali al 1° gennaio 1946. Per le società soggette a imposta di negoziazione, i valori si sarebbero accertati invece col consueto sistema relativo all'imposta medesima.

Il minimo imponibile, che nel decreto originario era di lire 10 mila, col decreto 31 ottobre 1946, su citato, è stato portato a lire 100 mila, e l'aliquota da 0,50 per cento poi aumentata a 0,75 è stata ridotta a 0,40.

Col provvedimento in esame (art. 68-74) questo tributo è stato convertito in imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio in ragione del 4 per cento sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria per l'anno 1947. In sostanza si è abolita l'imposta a partire dal 1° gennaio 1948, e si è consolidato il pagamento del 0,40 per cento annuo per 10 anni in un pagamento una volta tanto del 4 per cento. L'imposta non

presenta difficoltà di accertamento, gli imponibili essendo già accertati, e può essere riscossa totalmente entro il 31 dicembre 1948, contribuendo alla soluzione del problema della tesoreria.

È superfluo rilevare che a partire da un certo patrimonio questa imposta proporzionale si somma all'imposta progressiva sul patrimonio. I patrimoni da 100 mila lire a 3 milioni di lire pagano il 4 per cento proporzionale; a partire da 3 milioni pagano il 4 per cento più l'imposta progressiva. L'imposta quindi è gravosa, ma poiché, come abbiamo detto, servirà ad alimentare la tesoreria fin dal secondo semestre 1947 ed ha per contropartita l'abolizione dell'imposta ordinaria, la Commissione, dopo esauriente discussione, ne propone l'approvazione.

Particolare attenzione la Commissione ha dedicato alle società il cui patrimonio si valuta in base alle norme relative all'imposta di negoziazione. La Commissione si augura che la revisione di queste norme predisposta dal Governo possa esercitare influenza anche per l'accertamento degli imponibili relativi alla imposta ordinaria sul patrimonio, e quindi all'imposta straordinaria in esame.

Secondo i dati riportati nell'allegato E, l'imponibile per questa imposta dovrebbe risultare, nel 1947, di 2 miliardi 250 milioni.

Onorevoli Colleghi! — Ai provvedimenti sottoposti alla vostra approvazione, si potrebbero muovere, partendo da preconcetti critici, facili obiezioni. Specialmente in una materia così complessa di aspetti e di conseguenze, come l'imposta straordinaria patrimoniale, tutte le argomentazioni sono possibili. Chiunque è in grado di affermare che l'imposta renderebbe di più in un periodo di relativa stabilità monetaria, che i suoi effetti anti-inflazionistici non sono sicuri, che l'area di applicazione ne è relativamente ristretta. La stessa Commissione, dopo avere lungamente ed esaurientemente discusso, non si è trovata unanimemente d'accordo su alcuni punti.

L'Assemblea nel suo potere sovrano deciderà. La Commissione si sente solo in obbligo di affermare che nel campo finanziario occorre oggi un'azione rapida, decisa e coerente, e che il provvedimento in esame rientra nel quadro di questa azione. Se l'intervento sarà tempestivo, se il complesso dei provvedimenti da prendere sarà armonico e conseguente, il risanamento della situazione del nostro Paese sarà ancora relativamente facile. In caso contrario, grave si può fare la situazione.

Per queste ragioni, la seconda Commissione vi propone di convalidare, con gli emendamenti opportuni, il provvedimento in esame.

LA MALFA, *Relatore.*

ALLEGATI

ALLEGATO A

**IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO DEL 1920-22
RISCOSSA SINO A TUTTO IL 1940**

REGIONI	Riscossa per ruoli	Versamenti in Tesoreria	TOTALE
Piemonte	1.105.288.837	208.344.009	1.313.632.846
Liguria	670.228.197	59.318.974	729.547.171
Lombardia	1.945.647.640	282.228.026	2.231.875.666
Venezia Tridentina	26.236	7.544	33.780
Veneto	737.128.729	134.905.114	872.033.843
Venezia Giulia e Zara	—	6.901	6.901
Emilia	927.978.720	143.768.300	1.071.747.020
Toscana	738.496.656	119.482.951	857.979.607
Marche	199.657.676	18.953.011	218.610.687
Umbria	110.921.705	8.458.687	119.380.392
Lazio	346.332.289	99.950.640	946.282.929
Abruzzi e Molise	132.825.301	9.290.449	142.115.750
Campania	720.877.804	57.127.031	778.004.835
Puglie	378.004.133	17.822.714	395.826.847
Lucania	38.231.967	3.150.098	41.382.065
Calabrie	193.084.473	7.654.222	200.738.695
Sicilia	596.664.343	36.338.784	633.003.127
Sardegna	86.026.160	5.830.907	91.857.067
TOTALE	9.427.420.866	1.216.638.362	10.644.059.228

ALLEGATO B

IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE

(Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743)

ANNO	VALORE IMPONIBILE SUI TERRENI	IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI	VALORE IMPONIBILE SUI FABBRICATI	IMPOSTA STRAORDINARIA SUI FABBRICATI	TOTALE IMPOSTA STRAORDINARIA
1937	75.735.216.768	265.230.538	63.354.093.361	239.327.281	504.557.819
1938	64.389.506.293	225.399.622	63.787.036.274	223.390.908	448.790.570
1939	65.823.639.123	228.836.374	70.528.911.299	247.303.633	476.140.007
1940	69.507.930.944	244.050.988	79.248.141.519	277.390.202	521.441.190
1941	64.290.654.190	223.710.270	71.294.182.334	249.873.509	473.585.779
1942	62.898.484.451	220.840.051	61.145.637.072	242.509.112	463.349.163
1943	83.350.321.508	210.626.420	68.571.579.366	239.899.590	450.526.010
1944	84.760.728.578	212.411.005	63.058.169.227	222.845.294	435.256.299
1945	82.062.102.208	205.746.629	59.194.214.122	208.506.610	414.253.139
1946	—	198.101.640	(b) —	204.982.022	(b) 403.083.662
1947	(a) —	196.892.492	(b) —	195.432.947	(b) 392.328.439

(a) In base alle sole risultanze dei ruoli principali e suppletivi, 1ª serie, 1947.

(b) Dati provvisori ricavati dai modelli 177, dai quali non risulta il capitale imponibile.

ALLEGATO C

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL CAPITALE DELLE SOCIETA PER AZIONI.

(Regio decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729).

ANNO	CAPITALE IMPONIBILE	IMPOSTA
1938	24.102.826.807	2.308.800.415
1939	1.364.403.001	130.294.092
1940	811.410.851	75.637.929
1941	788.669.883	76.691.821
1942	520.813.030	48.321.317
1943	131.029.925	12.193.767
1944	—	(b) 14.108.930
1945	—	(b) 3.364.693
1946	—	(b) 2.033.253
1947 (a)	—	(b) 3.979.223

(a) In base alle sole risultanze dei ruoli principali e suppletivi 1ª serie, 1947.

(b) Dati provvisori ricavati dai modelli 177, dai quali non risulta il valore imponibile.

ALLEGATO D

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL CAPITALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
E COMMERCIALI

(Regio decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720).

ANNO	CAPITALE IMPONIBILE	IMPOSTA
1939	17.221.355.005	1.292.257.929
1940	2.319.202.475	170.994.166
1941	1.010.883.583	74.096.416
1942	363.859.459	27.602.787
1943	154.582.748	11.165.442
1944	—	(b) 3.793.621
1945	—	(b) 1.831.287
1946	—	(b) 1.966.463
1947 (a)	—	(b) 1.023.300

(a) In base alle sole risultanze dei ruoli principali e suppletivi, 1^a serie, 1947.

(b) Dati provvisori ricavati dai modelli 177, dai quali non risulta il capitale imponibile.

ALLEGATO E

IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO

(Regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529).

ANNO	CAPITALE IMPONIBILE	IMPOSTA
1940	196.726.869.000	491.816.967
1941	226.943.803.000	1.097.151.403
1942	254.123.948.000	1.244.608.005
1943	285.974.012.000	1.349.255.072
1944	334.441.070.000	1.970.107.167
1945	362.837.428.000	2.738.588.898
1946	383.880.905.000	2.762.049.863
1947	2.250.000.000.000	8.897.541.134

(a) Dati provvisori in base alle sole risultanze dei ruoli principali e suppletivi, 1^a serie, 1947.

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

TITOLO I.

**IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA
SUL PATRIMONIO**

CAPO I.

Soggetti passivi dell'imposta.

ART. 1.

È istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.

ART. 2.

Sono soggette all'imposta straordinaria le persone fisiche.

Sono, altresì, soggetti all'imposta straordinaria gli enti e le società costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

ART. 3.

Ai fini dell'imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, durante il matrimonio.

È fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti.

Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO UNICO.

È convalidato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, *con le seguenti modificazioni:*

TITOLO I.

**IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA
SUL PATRIMONIO**

CAPO I.

Soggetti passivi dell'imposta.

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

Sono, altresì, soggetti all'imposta straordinaria le società, ditte ed enti costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società, ditta o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche, proporzionalmente agli investimenti della società, ditta o ente in Italia.

ART. 3.

Ai fini dell'imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, dopo il 28 marzo 1937.

Identico.

Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti

ai discendenti dopo il 10 giugno 1940, quando la cessione dipenda:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;

b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi propri o di fondi provenienti da accensioni di debiti.

Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

ART. 4.

I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'articolo 1101 del Codice civile.

Il patrimonio costituito da beni dotali è considerato di spettanza della moglie.

CAPO II.

Oggetto dell'imposta.

ART. 5.

L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito dai beni esistenti nello Stato.

Il cittadino italiano residente in Italia deve la imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, fatta eccezione per quelli che siano assoggettabili ad imposta straordinaria nello Stato estero, in base a legge entrata in vigore nel periodo dal 1° settembre 1939 al 31 dicembre 1950.

ART. 6.

Si considerano esistenti nello Stato:

1°) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;

2°) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato;

3°) le quote e le azioni di società italiane, nonché le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle società

ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:

a) *identico.*

b) *identico.*

Identico.

ART. 4.

Identico.

CAPO II.

Oggetto dell'imposta.

ART. 5.

Identico.

Il cittadino italiano residente in Italia deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato e da titoli emessi all'estero, salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

ART. 6.

Identico.

stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni od altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;

4°) le quote di proprietà di navi italiane;

5°) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;

6°) i capitali comunque investiti nello Stato, o iscritti negli uffici ipotecari dello Stato;

7°) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, Casse di risparmio, postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;

8°) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovano;

9°) i diritti di autore, nonché i brevetti, i modelli di utilità, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;

10°) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;

11°) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;

12°) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.

CAPO III.

Esenzioni.

ART. 7.

È esente dall'imposta straordinaria il patrimonio posseduto dagli agenti diplomatici delle nazioni estere, purché esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, e quello posseduto dai consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

Sono, altresì, esenti dall'imposta straordinaria gli enti e le associazioni straniere aventi finalità religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza.

CAPO III.

Esenzioni.

ART. 7.

Identico.

Sono, altresì, esenti dall'imposta straordinaria gli enti e le associazioni costituite all'estero aventi finalità religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza.

ART. 8.

Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cospiti:

1º) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a Casse di previdenza, o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidità; a Casse di previdenza o Casse di pensione per gli impiegati privati, od a Casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere c) ed f) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

2º) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;

3º) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;

4º) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di pertinenza della chiesa;

5º) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'articolo 16 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

6º) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262;

7º) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;

8º) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.

CAPO IV.

Valutazione.

ART. 9.

I terreni si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.

ART. 8.

Identico.

1º) *identico.*

2º) *identico.*

3º) *identico.*

4º) *identico.*

5º) *identico.*

6º) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, che non siano stati convertiti in titoli 5 per cento;

7º) *identico.*

8º) *identico.*

CAPO IV.

Valutazione.

ART. 9.

I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1º luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.

Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.

Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono è determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I fabbricati si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, determinati caso per caso.

ART. 10.

I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualità di coltura ed alla classe di produttività.

I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ART. 11.

I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i comuni di ciascuna provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.

Entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale, questa inoltra, con le proprie proposte, alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti

Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.

Identico.

I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.

ART. 10.

Identico.

I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, discriminando i fabbricati secondo che siano o no soggetti a regime vincolistico.

ART. 11.

Identico.

i comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.

La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun comune.

ART. 12.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato.

ART. 13.

Nel caso di terreni dati in affitto, l'accertamento, mediante l'applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell'articolo 9, è eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo.

La stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi.

ART. 14.

Il valore della nuda proprietà è determinato in base alla differenza tra il valore del-

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Identico.

l'intera proprietà - stabilito ai sensi degli articoli precedenti - e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso e di abitazione.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita nell'anno 1946:

a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del reddituario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti dell'anno 1946.

Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'articolo 8, il capitale corrispondente è valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.

ART. 15.

I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.

Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi dell'anno 1946.

ART. 16.

I crediti si valutano al loro importo nominale.

Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita, riferita al periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947:

a) *identico.*

b) *identico.*

Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947.

Identico.

ART. 15.

Identico.

Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947.

ART. 16.

Identico.

Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5 per cento annuo, fino alla data di scadenza.

ART. 17.

Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi dell'anno 1946.

ART. 18.

I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre indicato nel comma precedente.

I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947.

I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

ART. 19.

Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonché per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

Quando si tratti di quote di partecipazione in società non soggette all'imposta di negoziazione, il valore è determinato valutando il patrimonio della società e ripartendone l'importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.

ART. 20.

I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni,

ART. 17.

Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonché per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adottano i valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, accertati con la procedura relativa all'imposta di negoziazione.

Quando si tratti di quote di partecipazione in società non soggette all'imposta di negoziazione, il valore è determinato valutando il patrimonio della società, ai sensi del precedente articolo 17, e ripartendone l'importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.

ART. 20.

I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni,

in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

ART. 21.

Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori dell'anno 1946.

CAPO V.

Detrazioni e determinazione del patrimonio netto.

ART. 22.

Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:

a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 1° gennaio 1946 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego;

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'articolo 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso;

c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;

d) tutte le imposte, tasse e gravami a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti.

ART. 23.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo né alla detrazione del debito, né, rispettivamente, alla inclusione del credito.

Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito può venire provata in

in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

ART. 21.

Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

CAPO V.

Detrazioni e determinazione del patrimonio netto ed aliquote.

ART. 22.

Identico.

a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 10 giugno 1940 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego;

b) *identico.*

c) *identico.*

d) tutte le imposte, tasse e contributi a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti a tale data.

ART. 23.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti.

Identico.

base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.

Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere a), b), c), dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito può essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritture da uno dei dirigenti dell'Istituto.

ART. 24.

Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione od a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 ed ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore della anticipazione, o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando l'anticipazione o il riporto abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946, la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

Il prenditore dei titoli a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.

ART. 25.

Si presume che faccia parte del patrimonio del contribuente una quota del 7 per cento, in conto del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, nonché una quota del 5 per cento, in conto del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore. Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attività, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati, e l'ammontare delle passività deducibili.

Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito può essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritture da uno dei dirigenti dell'Istituto.

ART. 24.

Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 del presente decreto e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto od il privato sovventore dell'anticipazione. Quando l'anticipazione abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946 la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi risultante dal prezzo di compenso del mese di marzo 1947 o determinato per lo stesso mese ai sensi dell'articolo 19 e ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'Istituto o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando il riporto abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946 la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

Identico.

ART. 25.

Si presume che facciano parte del patrimonio del contribuente le seguenti quote percentuali in conto rispettivamente del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore:

	Fino a 5 milioni	Fino a 10 milioni	Fino a 50 milioni	Oltre 50 milioni
Mobilio, arredamento e gioielli . . .	3 %	5 %	7 %	10 %
Denaro, depositi e titoli di credito al portatore	2 %	4 %	6 %	10 %

Le quote stabilite nel comma precedente rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facoltà, da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.

La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli è ridotta al 5 per cento nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato.

ART. 26.

Il danaro ed i titoli di credito al portatore entrati nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione si presumono ancora posseduti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.

Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, può procedersi ad accertamento presuntivo.

ART. 27.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi, sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26.

Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attività, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati, e l'ammontare delle passività deducibili.

Identico.

La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli è ridotta alla metà nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi, sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26. Se il prestito è stato sottoscritto contraendo un debito, questo non è ammesso in detrazione dal patrimonio lordo.

Ai fini della disposizione contenuta nel comma precedente il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero.

ART. 28.

Dal patrimonio netto è ammesso in detrazione l'importo di un ventesimo per ogni figlio, con il massimo di lire 300.000. Per i figli premorti, la detrazione è ammessa a condizione che esistano eredi chiamati a succedere per rappresentanza.

ART. 29.

Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma successivo, raggiunga il valore di lire 3.000.000.

Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi è determinata in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo della detrazione indicata nel comma precedente ed applicate sul patrimonio al netto della detrazione suddetta:

per i patrimoni di:	
3.000.000 di lire.	6,00 %
5.000.000 »	6,95 %
10.000.000 »	7,97 %
50.000.000 »	11,95 %
100.000.000 »	15,06 %
200.000.000 »	19,67 %
500.000.000 »	29,37 %
1.000.000.000 » ed oltre . . .	41,00 %

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

$$y = 6 + 0,0002113 (x - 3.000.000)^{0,58}$$

Identico.

Soppresso.

ART. 28.

Identico.

Identico.

Dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, al netto ciascuno della detrazione fissa di due milioni, è ammessa un'ulteriore detrazione pari a un ventesimo, con un massimo di lire 250.000 per ogni figlio. Questa detrazione si distribuisce proporzionalmente tra i due patrimoni. La detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al lordo della detrazione, superi i 10 milioni di lire.

L'ammontare della detrazione è calcolato sul patrimonio di ciascun figlio ai fini dell'imposta straordinaria.

ART. 29.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi è determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette:

per i patrimoni di:	
3.000.000 di lire	6,00 %
5.000.000 »	7,23 %
10.000.000 »	8,53 %
50.000.000 »	13,57 %
100.000.000 »	17,50 %
200.000.000 »	23,29 %
500.000.000 »	35,46 %
1.000.000.000 »	50 — %
1.500.000.000 » ed oltre	61,61 %

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

$$y = 6 + 0,0002885 (x - 3.000.000)^{0,576}$$

nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:

	Lire	Lire	Per unità di lire
tra	3.000.000 e	5.000.000	50.000
»	5.000.001 e	10.000.000	100.000
»	10.000.001 e	50.000.000	200.000
»	50.000.001 e	100.000.000	500.000
»	100.000.001 e	200.000.000	1.000.000
»	200.000.001 e	500.000.000	2.000.000
»	500.000.001 e oltre		5.000.000

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.

Le società, ditte ed enti stranieri debbono l'imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 per cento.

CAPO VI.

Dichiarazioni.

ART. 30.

Indipendentemente dall'effettiva sottoposizione alla imposta straordinaria, ogni soggetto, il cui patrimonio netto - secondo la consistenza alla data del 28 marzo 1947 - raggiunga l'importo di lire 1.500.000, è tenuto a presentarne la dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

La dichiarazione deve essere presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto termine è portato a sei mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.

I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.

nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

Identico.

	Lire	Lire	Per unità di lire
tra	3.000.000 e	5.000.000 . .	50.000
»	5.000.001 e	10.000.000 . .	100.000
»	10.000.001 e	50.000.000 . .	200.000
»	50.000.001 e	100.000.000 . .	500.000
»	100.000.001 e	200.000.000 . .	1.000.000
»	200.000.001 e	500.000.000 . .	2.000.000
»	500.000.001 a	1.000.000.000 . .	5.000.000
»	1.000.000.001 ed oltre		10.000.000

Identico.

Le società, ditte ed enti costituiti all'estero debbono l'imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 per cento.

CAPO VI.

Dichiarazioni.

ART. 30.

Tutti coloro che, a norma del presente decreto, sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio devono presentare la relativa dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la dichiarazione coloro che, pur non essendo soggetti all'imposta straordinaria, abbiano un patrimonio che, al lordo delle passività, secondo la consistenza al 28 marzo 1947 raggiunga l'importo di lire 1.500.000.

Identico.

Identico.

ART. 31.

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette società, in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio.

Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle società anzidette.

ART. 32.

La dichiarazione deve indicare:

1°) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, o — se si tratti di enti collettivi — la denominazione e la sede;

2°) le attività e passività patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.

ART. 33.

Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:

a) per i terreni — compresi i fabbricati rurali — il comune e la località in cui sono situati, il numero e la intestazione della partita catastale, la superficie, le colture, il reddito imponibile ai fini dell'imposta terreni e, se il terreno è dato in fitto, il canone e le generalità dell'affittuario;

b) per i fabbricati, il comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani,

ART. 31.

Identico.

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.

Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;

c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalità del debitore e l'ammontare annuo;

d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni da pesca, il comune e la località in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;

e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;

f) per le aree fabbricabili, il comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite;

g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente decreto. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce;

h) per le quote di partecipazione in società, la denominazione e la sede della società;

i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualità, del taglio e del numero;

l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;

m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalità ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;

n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua identificazione.

ART. 34.

Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.

I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5.

ART. 35.

La nuda proprietà ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, del valore della piena proprietà determinato a mente dell'articolo precedente.

ART. 36.

Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, in società di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della società, associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della nave, stabilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

ART. 34.

Identico.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Tutti i cespiti non indicati negli articoli 34, 35 e 36 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformità alle disposizioni del capo IV del presente decreto.

ART. 38.

Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare:

a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;

b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'articolo 15, le generalità e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;

c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;

d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'articolo 22, lettera d), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.

ART. 39.

A richiesta dell'Ufficio distrettuale, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all'articolo 38, lettere a) e b).

ART. 40.

Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali ed altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantità e la qualità, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.

ART. 41.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

Identico.

ART. 42.

Il contribuente che dichiara, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione.

CAPO VII.

Accertamento.

ART. 43.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, è competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il Ministro per le finanze e tesoro può, con proprio decreto, costituire presso le Commissioni distrettuali e provinciali, nonché presso la Commissione centrale, secondo le norme generali vigenti in materia, Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materie d'imposta straordinaria sul patrimonio.

ART. 44.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facoltà loro conferite dall'articolo 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle società, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta istituita col presente decreto.

La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e delle aziende di credito.

ART. 45.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti

ART. 42.

Identico.

CAPO VII.

Accertamento.

ART. 43.

Identico.

ART. 44.

Identico.

ART. 45.

Identico.

indicati nell'articolo 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

ART. 46.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'articolo 44 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facoltà di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se già iscritti a ruolo.

Sono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

La facoltà concessa dal comma precedente alle Commissioni di prima istanza cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'articolo 61 del presente decreto.

CAPO VIII.

Riscossione.

ART. 47.

Per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

I ruoli dell'imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

ART. 48.

L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1951.

Quando il patrimonio sia costituito, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari, la relativa imposta straordinaria è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953, con l'obbligo, per il contribuente, di corrispondere all'Erario l'interesse del 5 per cento, in ragion d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

ART. 46.

Identico.

CAPO VII.

Riscossione.

ART. 47.

Identico.

ART. 48.

I contribuenti possono chiedere che il pagamento abbia luogo, anziché in un anno, e rispettivamente due per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari, in quattro e sei anni di sei rate bimestrali ciascuno. In tal caso essi corrisponderanno all'Erario, a partire dal secondo e rispettivamente dal terzo anno, un interesse del 2 per cento all'anno da aggiungersi all'annualità d'imposta.

ART. 49.

L'imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguaglio, in base alla dichiarazione presentata dal contribuente ed è messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948.

L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue.

L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due termini fissati dall'articolo 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, è pagata in sei rate bimestrali con l'interesse del 5 per cento a favore dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1952.

ART. 50.

È ammesso il pagamento, in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

CAPO IX.

Riscatto dell'imposta.

ART. 51.

I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto del 7 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria quanto per quello accertato in via definitiva.

Il riscatto deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

Il riscatto deve essere domandato entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

ART. 49.

Identico.

Identico.

L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due termini fissati dall'articolo 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, è pagata in sei rate bimestrali con l'interesse corrispondente di cui all'articolo 48.

ART. 50.

Identico.

CAPO IX.

Riscatto dell'imposta.

ART. 51.

Il contribuente che, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 30 e in ogni caso non oltre il 15 settembre, versi in tesoreria, in unica soluzione, l'importo dell'imposta accertatogli in via provvisoria, sulla base della dichiarazione stessa, ha diritto ad un premio di riscatto dell'8 per cento.

Tale premio di riscatto è aumentato al 12 per cento per i patrimoni costituiti, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari.

In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, può versare, fino alla concorrenza del 20 per cento dell'ammontare del riscatto, titoli del prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.

ART. 52.

L'Amministrazione finanziaria può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia del credito erariale.

ART. 53.

È autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.

La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 29.

Qualora l'accertamento non sia ancora definitivo, il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

CAPO X.

Sanzioni.

ART. 54.

Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed è punito con l'ammenda da una metà all'intera somma dell'imposta stessa.

La sopratassa stabilita nel comma precedente è ridotta ad un terzo, nei casi in cui

Identico.

ART. 52.

Identico.

ART. 53.

Identico.

Identico.

Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

CAPO X.

Sanzioni.

ART. 54.

Identico.

il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'articolo 30, omettendo l'indicazione di uno o più cespiti, è soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, ed è punito con l'ammenda dalla metà all'ammontare della quota stessa.

La sopratassa prevista nel comma precedente è ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiara i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente dichiara un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato.

La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

ART. 55.

Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, è tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 30, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da lire 5000 a lire 30.000.

Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

ART. 56.

Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 5.000.000.

Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell'articolo 31, sono soggetti alla multa anche rappresentanti legali delle società stesse.

ART. 55.

Identico.

ART. 56.

Identico.

ART. 57.

I contribuenti che impediscono ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'articolo 44 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2000 a lire 250.000.

Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'articolo 44, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

ART. 58.

Il contribuente che non presenti l'inventario previsto nell'articolo 33, lettera g), o lo presenti in modo incompleto od infedele incorre nell'ammenda da lire 15.000 a lire 5.000.000.

ART. 59.

Le società, associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente decreto sono soggette alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale.

La società è solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalità.

CAPO XI.

Privilegi e prescrizioni.

ART. 60.

Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione del presente decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.

È in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunciare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio è posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.

ART. 57.

Identico.

ART. 58.

Identico.

ART. 59.

Identico.

CAPO XI.

Privilegi e prescrizioni.

ART. 60.

Identico.

È in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunciare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

Identico.

Nei casi di esecuzione forzata e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalità della imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'articolo 52.

ART. 61.

L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui scade il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui scade il termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione.

ART. 62.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal Codice penale per la violazione del segreto stesso.

Per quanto non è previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

CAPO XII.

Cespiti danneggiati dalla guerra.

ART. 63.

I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile sopradetto, diminuito della percentuale del danno accertato.

Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nell'articolo precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

Identico.

ART. 61.

Identico.

ART. 62.

Identico.

CAPO XII.

Cespiti danneggiati dalla guerra.

ART. 63.

Identico.

ART. 64.

La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 25, può essere diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

ART. 65.

Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo precedente, è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino.

Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite è portata in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

ART. 66.

Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e nei cui confronti venga accertato un importo di danaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 25, ove provveda al ripristino nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, potrà ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore definitivamente accertato per danaro, depositi e titoli al portatore indicati nella dichiarazione, rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.

ART. 67.

Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in termini più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione degli interessi del 5 per cento in ragione di anno sulle somme pagate nel periodo successivo alla scadenza dei termini stessi.

La domanda è presentata all'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscri-

ART. 64.

La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 25, sarà congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

ART. 65.

Identico.

ART. 66.

Identico.

ART. 67.

Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in termini più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione di un interesse del 2 per cento che aggiungerà all'annualità d'imposta per il periodo successivo alla scadenza dei termini stessi.

Identico.

zione trovasi il comune nel quale il pagamento deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministero delle finanze e tesoro, che decide in via definitiva.

TITOLO II.

CAPO XIII.

Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

ART. 68.

I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per l'anno stesso, ad una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria per l'anno 1947.

I contribuenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano alienato uno o più dei cespiti sui quali è stata applicata l'imposta del 4 per cento, hanno il diritto di rivalersi verso l'avente causa dell'imposta stessa afferente i cespiti alienati.

ART. 69.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti.

ART. 70.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta è provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

Nei riguardi delle società ed enti assoggettabili all'imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'articolo 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, numero 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'imposta è liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

ART. 71.

Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'articolo 68 sulle obbligazioni

TITOLO II.

CAPO XIII.

Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

ART. 68.

Identico.

ART. 69.

Identico.

ART. 70.

Identico.

ART. 71.

Identico.

e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse nel periodo dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell'articolo 30 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.

ART. 72.

L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo è riscossa entro l'anno 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette.

I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.

Per la riscossione, compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Il contribuente ha facoltà di chiedere, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza della prima rata, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 68.

Il versamento del prezzo di riscatto deve effettuarsi in Tesoreria entro il termine di scadenza della seconda rata.

ART. 73.

Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.

Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 51.

ART. 74.

L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

TITOLO III.

CAPO XIV.

Disposizioni finali.

ART. 75.

Il Ministro per le finanze e tesoro è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale

ART. 72.

L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo è riscossa, non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 73.

Identico.

ART. 74.

Identico.

TITOLO III.

CAPO XIV.

Disposizioni finali.

ART. 75.

Il Ministro delle finanze e del tesoro è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale

dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione alle esigenze di servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto.

ART. 76.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione dell'imposta patrimoniale istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze e tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

ART. 77.

Il presente decreto sarà presentato, per la convalida, alla Assemblea Costituente.

dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle esigenze di servizio conseguenti all'applicazione del presente decreto.

ART. 76.

Identico.

ART. 77.

Identico.